

N. 65298 di Repertorio

N. 32466 di Raccolta

(Esente da bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 82, terzo e quinto comma del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117)

-----ATTO DI RETTIFICA-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno 2022 duemilaventidue ed il giorno 15 quindici del mese di luglio.

In Como, nel mio studio in Via Aristide Bari n. 1, angolo Via Briantea.

Avanti a me Dott. Christian Nessi, Notaio in Como, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Como e Lecco,

-----è presente:-----

- BRENNNA FAUSTO, nato a Como (CO) il 6 maggio 1960, residente a Como (CO), Via Domenico Vandelli n. 18, Codice Fiscale BRN FST 60E06 C933P,

il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione di promozione sociale:

"CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o in forma abbreviata "CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - APS" con sede in Como (CO), Via Pasquale Paoli n. 25/a, Codice Fiscale 95142770130.

Comparente della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, nella sua precitata qualità, con il presente atto

-----premeso-----

- che con atto di costituzione di associazione di promozione sociale in data 4 maggio 2022 n. 64719/32057 di rep. a mio rogito, registrato a Como in data 25 maggio 2022 al n. 11098, è stata costituita l'associazione denominata "CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" o in forma abbreviata "CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - APS";

- che in forza del suddetto atto costitutivo i soci hanno conferito espresso mandato al comparente di apportare all'atto medesimo ed allegato statuto, tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte richieste dalle competenti autorità per le iscrizioni di legge;

- che, con comunicazione telematica CF 95142770130 - IDPR 502381, (pratica di codice 502381) del giorno 11 luglio 2022, che, in copia fotostatica, previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, viene allegata al presente atto sotto la lettera -A-, la Provincia di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, a seguito delle attività di verifica, per iscrivere l'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ha richiesto alla "CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", la modifica di un articolo dello Statuto, abrogando la possibilità di cooptazione degli amministratori;

-----ciò premesso-----

il signor BRENNNA FAUSTO, nella sua precitata qualità, ed in



REG. TO A COMO
IL 20/07/2022
N. 16329 Serie 1T
Esatti
Bollo

adempimento a quanto richiesto dalla Provincia Di Como - Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia, dichiara:-----

di modificare l'art. 30 del vigente statuto, mediante la soppressione del comma 3, come segue:-----

-----"ART. 30) - DURATA DELLA CARICA-----

"30.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

30.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.-----

30.3. I Consiglieri sono rieleggibili."-----

Il Presidente mi consegna il nuovo testo di statuto della Associazione, quale viene ad essere a seguito della citata modifica all'art.30 sopra indicata; detto nuovo testo di statuto, viene allegato al presente atto sotto la lettera -B- per farne parte integrante e sostanziale.-----

-----DISPENSA DALLA LETTURA DEGLI ALLEGATI-----

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati-----

Il presente atto viene sottoscritto alle ore quindici e ventidue minuti.-----

Questo atto, steso integralmente a mia cura, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistema elettromeccanografico ed in parte a mano da me, io notaio ho pubblicato mediante lettura datane al comparente che lo approva.-----

Occupo un foglio per tre intere facciate e la quarta sin qui.

F.TO BRENNA FAUSTO-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----



PROVINCIA DI COMO

Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore di Regione Lombardia
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO - Tel. 031/230300

Oggetto: sospensione termini del procedimento di richiesta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) presentata dall'Ente in indirizzo, ai sensi dell'art. 9 D.M. 106/2020.

Egregio Presidente,

con la presente si comunica che è attualmente in corso la procedura di istruttoria per iscrivere come da vostra richiesta l'associazione in indirizzo al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore volta a verificare i requisiti formali e sostanziali previsti dalle normative sul Terzo Settore (D.Lgs 117/2017 e s.m.i, DM 106/2020).

Dall'esame dell'istanza da Voi inoltrata e dalla documentazione allegata sulla piattaforma informatica RUNTS, si evidenzia che lo statuto, nella parte di seguito specificata, non è adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, ai sensi del D.lgs. 117/2017 e s.m.i.

Nella fattispecie per la nomina degli amministratori, per le associazioni del Terzo Settore non si può ricorrere alla cooptazione di uno o più amministratori in sostituzione di quelli eletti, in quanto un'espressa clausola statutaria in tal senso non è conforme al Codice del Terzo Settore (art. 26 CTS);

Si specifica altresì che lo statuto una volta modificato, deve essere inoltrato con la registrazione dello stesso, effettuata presso l'agenzia delle entrate e la documentazione inserita nel portale deve essere integrata, per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente dall'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati secondo gli schemi previsti dal Dlgs 117/2017, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione.

Si informa che, dalla data di ricevimento della presente, inizieranno a decorre 30 giorni entro il quale la S.V. è tenuta ad inviare quanto sopra indicato e richiesto, pena il mancato accoglimento della domanda stessa, come previsto dall'art. 9 del D.M. 106/2020.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE DEL TERZO SETTORE
Dott. Umberto Ballabio
(firmata digitalmente)

RIFERIMENTI:

Servizio Terzo Settore
Via Borgovico, 148 - 22100 COMO
Tel. 031 230300

Mai: runts@provincia.como.it

Simona.ferrario@provincia.como.it



elisa fontana

Da: cartellinorossosla <cartellinorossosla@pec.it>
Inviato: giovedì 14 luglio 2022 17:33
A: valeria.ansalone@ansaloneassociati.it
Oggetto: Fw:[RUNTS Ufficio Lombardia] [CF 95142770130] [IDPR 502381] Richiesta di integrazione lettera_di_sospensione_termini_-_Cooptazione.pdf;p7m

Da avvisi.runts@cert.infocamere.it
A CARTELLINOROSSOSLA@PEC.IT, brenna.fausto@gmail.com
Cc

Data Mon, 11 Jul 2022 11:56:02 +0200 (CEST)
Oggetto [RUNTS Ufficio Lombardia] [CF 95142770130] [IDPR 502381] Richiesta di integrazione

Gentile utente,
La informiamo che l'Ufficio Ufficio Lombardia La invita a completare/rettificare/integrare la documentazione fornita nella pratica di codice 502381, inoltrata per l'ente CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - APS con codice fiscale 95142770130 e numero di repertorio 31923 in data 20/05/2022 09:07:17.

La invitiamo a prendere visione del file allegato che riporta il dettaglio della richiesta e successivamente ad accedere all'area riservata del portale RUNTS per provvedere all'integrazione della stessa.

La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta sarà cestinata.

Cordiali saluti



Brenna 14/7/22

elisa fontana

Da:

cartellinorossosla <cartellinorossosla@pec.it>

Inviato:

giovedì 14 luglio 2022 17:33

A:

valeria.ansalone

Oggetto:

Fw:[RUNTS Ufficio Lombardia] [IDPR 502381] [CF 95142770130] Sospensione
Pratica

Da avvisi:runts@cert.infocamere.it

A CARTELLINOROSSOSLA@PEC.IT, brenna.fausto@gmail.com

Cc

Data Mon, 11 Jul 2022 11:58:12 +0200 (CEST)

Oggetto [RUNTS Ufficio Lombardia] [IDPR 502381] [CF 95142770130] Sospensione Pratica

Gentile utente,

La informiamo che la pratica di codice 502381, inoltrata dalla Sig./ra Brenna Fausto, per l'ente con codice fiscale 95142770130, è stata sospesa in corso di istruttoria in data **11/07/2022**.

Per ogni ulteriore esigenza La invitiamo ad accedere all'area riservata del portale RUNTS.

La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta sarà cestinata.

Cordiali saluti

Brenna Fausto



ALLEGATO -B- ALL'ATTO N. 65.298/32.466 DI REP. NOTAIO CHRIS-
TIAN NESSI DI COMO-----

-----STATUTO-----

---Titolo I - Denominazione, sede, finalità, oggetto, durata---

-----Articolo 1) Costituzione, denominazione-----

-----e normativa applicabile-----

1.1. Ai sensi degli artt. 35 e sgg. d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita su iniziativa di Brenna Fausto, De Ascentis Davide, Manighetti Stefano, Todesco Enrico Luigi, Minatta Marco, Pedretti Stefano, Zerenga Paola e Valeria Ansalone, l'associazione denominata - "CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - Associazione di Promozione Sociale" o, in forma abbreviata "CARTELLINO ROSSO ALLA SLA - APS" (d'ora innanzi, la "Associazione"). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.-----

1.2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile").-----

1.3. Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.-----

1.4. L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

-----Articolo 2) Sede-----

2.1. L'Associazione ha sede in Como (CO), Via Pasquale Paoli n. 25/a.-----

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire o sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.-----

-----Articolo 3) Scopo-----

3.1. L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, si ispira al fine di:-----

- perseguire il bene comune;-----

- elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona.-----

3.2. L'Associazione, che è ente del Terzo Settore, non avente alcun fine di lucro, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-----
Le attività che l'Ente si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017 ed aventi ad oggetto:-----

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;-----

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.-----

-----Articolo 4) Oggetto-----

4.1. L'Associazione ha per oggetto:-----

-a) il SOSTEGNO e l'accompagnamento in percorsi individuali o in piccoli gruppi di famiglie con pazienti affetti da S.L.A. e/o altre patologie e/o malattie rare, la formazione umana delle persone in difficoltà per le quali altre strutture caritative o istituzionali non garantiscano un supporto e un contesto adeguato;-----

b) la PREVENZIONE tramite la circolazione delle corrette informazioni che permettano di individuare precocemente la patologia e capirne il possibile quadro evolutivo con la promozione e la realizzazione di iniziative formative e culturali, di studi, convegni, meeting, conferenze, programmi effettuati con tutti gli strumenti della comunicazione sociale, atti a far conoscere al più vasto pubblico, con ogni mezzo di informazioni sulla natura e sul trattamento della S.L.A. e/o altre patologie e/o malattie;-----

c) La RICERCA, occupandosi di promuovere la ricerca scientifica e culturale per favorire l'approfondimento della conoscenza della S.L.A. (e/o le altre patologie/malattie) e le attività mirate alla diagnosi precoce.-----

L'Associazione potrà, pertanto, esercitare qualsiasi attività idonea al raggiungimento dello scopo suindicato quale, in particolare, l'organizzazione di gruppi di aderenti e simpatizzanti degli scopi dell'associazione la quale, pertanto, al fine dell'ottenimento dei propri scopi, potrà inoltre federarsi, collegarsi, aderire o collaborare con altre associazioni che condividano le finalità enunciate.-----

4.2. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere le seguenti "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:-----

- effettuare studi scientifici tra pazienti (anche associati), che si renderanno spontaneamente disponibili, per approfondire la conoscenza della malattia;-----

- stabilire rapporti di collaborazione, anche operativa e di interscambio di informazioni pratico/scientifiche, con enti italiani ed esteri che si occupano dei malati di SLA e delle loro problematiche in generale e in specifico.-----

L'Associazione è inoltre editore di periodici e può commercializzare gadgets per gli scopi di cui sopra, senza scopo di



luoro.....

Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore.....

-----**Articolo 5) Volontari e lavoratori dipendenti**-----

5.1. L'Associazione si avvale, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti agli enti Associati.....

5.2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.....

-----**Articolo 6) Durata**-----

6.1. L'Associazione ha durata indeterminata.....

-----**TITOLO II - Associati**-----

-----**Articolo 7) Definizione di Associato**-----

7.1. Sono membri dell'Associazione (d'ora innanzi, l'"Associato" o, al plurale, gli "Associati") i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a partecipare come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.....

7.2. Gli Associati si articolano nelle seguenti categorie:-----

1) Attivi-----

a) Associati ordinari-----

b) Associati sostenitori-----

2) Inattivi-----

a) Associati simpatizzanti-----

b) Associati onorari-----

7.3. Gli Associati vengono classificati nelle categorie 1a), 1b) in dipendenza dell'ammontare della quota annua associativa versata.....

7.4. Le diverse quote sono determinate dal Consiglio Direttivo con delibera resa nota mediante comunicato affisso nei locali della Sede.....

7.5. Sono Associati simpatizzanti, per consenso del Consiglio Direttivo, gli ammalati di SLA che versano in provate disaggiate condizioni economiche.....

7.5. Il Consiglio Direttivo, con voto non inferiore ai 2/3 dei Consiglieri in carica, ha facoltà di nominare Associati onorari persone, enti, associazioni che abbiano acquisiti particolari e significativi meriti in favore dell'Associazione.....

7.6. La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile).....

7.7. Possono essere ammessi quali Associati altri Enti del

Terzo Settore o altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato che siano membri dell'Associazione.

-----**Articolo 8) Numero minimo di Associati**-----

8.1. L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Organizzazioni di Volontariato.

-----**Articolo 9) Diritti ed obblighi degli Associati**-----

9.1. Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

-----**Articolo 10) Ammissione degli Associati**-----

10.1. L'assunzione della qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora innanzi, la "Domanda") proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che la Associazione si propone e di impegnarsi - in caso di ammissione - a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la Normativa Applicabile.

10.2. L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingerla.

10.3. L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della Domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

10.4. Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla Domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

10.5. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

10.6. In caso di respingimento della Domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

10.7. In ogni caso di respingimento della Domanda, il soggetto che ha presentato la Domanda può presentare ricorso all'Assemblea, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

10.8. Il soggetto che ha presentato la Domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della Domanda.

10.9. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.



-----**Articolo 11) Recesso dell'Associato**-----

11.1. Qualunque Associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.-----

11.2. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.-----

11.3. La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.-----

11.4. La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.-----

10.5. Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'Associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.-----

-----**Articolo 12) Esclusione dell'Associato**-----

12.1. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi.-----

12.2. Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.-----

12.3. La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.-----

12.4. La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.-----

12.5. La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:-----

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;-----

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;-----

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi.-----
12.6. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.-----

-----**Titolo III - Patrimonio ed entrate**-----

-----**Articolo 13) Patrimonio iniziale**-----

13.1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione dell'Associazione stessa.-----

-----**Articolo 14) Entrate**-----

14.1. L'Associazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:-----

a) il percepimento della Quota Annuale;-----
b) il percepimento della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

c) gli apporti degli Associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;-----
f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione, nel rispetto del disposto dell'art. 33, CTS;-----

g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;-----
h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;-----

i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.-----

-----**Articolo 15) Quota Iniziale e Quota Annuale**-----

15.1. L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Iniziale").-----

15.2. Ogni Associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la "Quota Annuale").-----

15.3. Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico regolamento inerente alla Quota Iniziale e alla Quota Annuale, nel quale, tra l'altro:-----

a) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo inerente all'entità della Quota Iniziale e della Quota Annuale e



alle modalità del loro versamento;-----

b) sia disciplinata la decisione del Consiglio Direttivo di destinare, in tutto o in parte, la Quota iniziale e la Quota Annuale a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

c) siano eventualmente disciplinate le conseguenze del mancato versamento della Quota Annuale, ivi compresa l'esclusione dall'Associazione dell'Associato moroso.-----

-----Articolo 16) Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti-----

16.1. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.-----

-----Articolo 17) Irripetibilità di apporti e versamenti-----

17.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.-----

17.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione all'Associazione che sia considerabile come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.-----

-----Articolo 18) Incremento del patrimonio-----

18.1. Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:-----

a) per effetto di apporti degli Associati destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli Associati destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione;-----

c) per effetto di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio

dell'Associazione;-----
d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione;-----

e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio dell'Associazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente dell'Associazione.-----

----- Articolo 19) Salvaguardia del patrimonio -----

19.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione.-----

19.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.-----

19.3. Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività corrente della Associazione.-----

----- Articolo 20) Divieto di distribuzione -----

20.1. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-----

----- Titolo IV - Sistema di governance -----

----- Articolo 21) Organi -----

21.1. Sono organi dell'Associazione (d'ora innanzi, gli "Organi") :-----

a) l'Assemblea degli Associati (d'ora innanzi, la "Assemblea");-----

b) il Consiglio Direttivo;-----

c) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");-----

d) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario");-----

e) il Tesoriere;-----

f) il Comitato Scientifico;-----

g) l'Organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);-----

h) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea).-----

21.2. L'elezione degli Organi non può essere in alcun modo



vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di accesso all'elettorato attivo e passivo.

Sezione I - Assemblea degli Associati

Articolo 22) Principi generali

22.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

22.2. Ogni Associato ha diritto di intervenire all'Assemblea.

22.3. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

22.4. L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 23) Competenze dell'Assemblea

23.1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

23.2. L'Assemblea inoltre:

a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;

c) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;

d) nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e ne dispone la revoca;

e) delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

f) delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;

g) approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione; in particolare, approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dell'Assemblea;

h) delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;

i) delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Articolo 24) Convocazione dell'Assemblea

24.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) degli Associati o da almeno 2 (due) Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo.

24.2. L'Assemblea si svolge, di regola, nel territorio della Regione Lombardia.

24.3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione

del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.-----

24.4. L'avviso di convocazione è spedito almeno dieci giorni prima dell'adunanza:-----

a) agli Associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli Associati;-----

b) ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.-----

24.5. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

-----**Articolo 25) Presidenza dell'Assemblea**-----

25.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato.-----

25.2. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.-----

25.3. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accetta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accetta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.-----

-----**Articolo 26) Deliberazioni dell'Assemblea**-----

26.1. L'Assemblea è validamente costituita:-----

a) in prima convocazione, qualora vi partecipino almeno la metà degli Associati;-----

b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.-----

26.2. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.-----

26.3. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati.-----

26.4. Ogni Associato ha diritto a un voto.-----

26.5. Ogni Associato può conferire delega di intervento e di voto in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, membro dell'Organo di Controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Il delegato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.-----

26.6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.-----

26.7. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo



scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.-----

26.8. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.-----

26.9. Non è ammesso il voto per corrispondenza.-----

26.10. L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'Associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di un'apposita segreteria di presidenza, di accettare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;-----

d) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il segretario verbalizzante.-----

----- Sezione II - Consiglio Direttivo -----

----- Articolo 27 Competenze del Consiglio Direttivo -----

27.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.-----

27.2. Al Consiglio Direttivo compete di:-----

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;-----

b) nominare il Comitato Scientifico;-----

c) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;-----

d) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;-----

e) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;-----

f) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre

all'approvazione dell'Assemblea;-----

g) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi Associati;-----
h) deliberare in ordine all'esclusione degli Associati;-----
i) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;-----

l) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.-----

27.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.-----

27.4. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga opportuna la nomina di un Comitato Esecutivo, gli delega parte dei suoi poteri.-----

-----**Articolo 28) Composizione del Consiglio Direttivo**-----

28.1. Il Consiglio Direttivo è composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della sua nomina, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.-----

28.2. I Consiglieri devono essere persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate da Associati i quali non hanno la natura di persone fisiche.-----

28.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'interdittato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.-----

28.4. Non può essere nominata alla carica di Consigliere la persona che non abbia le dovute caratteristiche di onorabilità, di professionalità, di indipendenza.-----

-----**Articolo 29) Gratuità dell'incarico**-----

29.1. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.-----

-----**Articolo 30) Durata della carica**-----

30.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.-----

30.2. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.-----

30.3. I Consiglieri sono rieleggibili.-----

-----**Articolo 31) Convocazione del Consiglio Direttivo**-----

31.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.-----



31.2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.-----

31.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----

31.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.-----

-----**Articolo 32) Deliberazioni del Consiglio Direttivo**-----

32.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.-----

32.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.-----

32.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.-----

32.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi tra esse comprese tutte quelle che comunque abbiano un valore pari o superiore a Euro 50.000 -cinquantamila-) occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.-----

32.5. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

32.6. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.-----

32.7. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.-----

32.8. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nomina-

tivi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----
d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.-----

-----**Articolo 33) Responsabilità dei Consiglieri**-----

33.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.-----

-----**Articolo 34) Comitato Esecutivo**-----

34.1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri tre Consiglieri.-----

34.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato e funziona, secondo le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti.-----

34.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure *ad acta*, *ad negotia* e *ad lites*) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.-----

-----**Articolo 35) Costituzione di Sezioni Periferiche o di Gruppi di sostegno**-----

35.1 Per offrire più completa assistenza ed efficace supporto cognitivo ad una maggior utenza di malati di SLA, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di sezioni distaccate dell'Associazione o di Gruppi di Sostegno che non hanno autonomia patrimoniale e gestionale.-----

La gestione di queste Sezioni o Gruppi sarà affidata ad un coordinatore, denominato Presidente di Sezione, che funga da tramite tra l'unità e la sede, nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.-----

-----**Sezione III - Presidente, Vice Presidente,**-----

-----**Segretario, Tesoriere**-----

-----**Articolo 36) Presidente e Vice Presidente**-----

36.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:-----

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;-----
b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;-----



c) convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;-----
d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;-----
e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;-----
f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.-----
36.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.-----
36.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.-----
36.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.-----

-----Articolo 37) Segretario-----

37.1. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione dell'Associazione.-----
37.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Associazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.-----
37.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli Associati.-----

-----Articolo 38) Tesoriere-----

38.1. Il Tesoriere:-----
a) cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;-----
b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;-----
c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.-----

-----Sezione IV - Organo di Controllo e Revisione Legale-----

-----Articolo 39) Composizione dell'Organo di Controllo-----

39.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controltori composto da tre Controltori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Control-

lori.-----

39.2. In caso di nomina di un Controllore Unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.-----

39.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:-----

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:-----

- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:-----

- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

39.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio di Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:-----

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:--

- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:-----

- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.-----

39.5. Qualora compete all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.----

-----Articolo 40) Ineleggibilità e decadenza dei-----

-----membri dell'Organo di Controllo-----

40.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio: a)

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;-----

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione;-----



c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;-----

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;-----

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.-----

-----**Articolo 41) Durata in carica dell'Organo di Controllo**-----

41.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.-----

41.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.-----

-----**Articolo 42) Compiti e funzionamento**-----
-----**dell'Organo di Controllo**-----

42.1. L'Organo di Controllo:-----

a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;-----

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;-----

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;-----

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;-----

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;-----

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, CTS;-----

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

42.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.-----

42.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.-----

42.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie

da trattare.-----

42.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controlloři almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.-----

42.6. Il Collegio dei Controlloři è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controlloři.-----

42.7. Il Collegio dei Controlloři è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controlloři più anziano d'età.-----

42.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controlloři sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controlloři.-----

42.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

42.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controlloři.-----

42.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.-----

42.12. Il Collegio dei Controlloři può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controlloři. In tal caso, è necessario che:-----

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;-----

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;-----

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;-----

e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.-----



-----**Articolo 43) Compenso dell'Organo di Controllo**-----
43.1. Il compenso per i membri dell'Organo di Controllo sarà pari a quello stabilito dalle vigenti tariffe professionali, salvo rinuncia.-----

-----**Articolo 44) Esercizio della funzione di revisione legale**-----
44.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.-----

-----**Articolo 45) Responsabilità dei membri**-----
-----**dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale**-----
45.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art. 28, CTS.-----

-----**Titolo V - Bilanci, libri e scritture**-----
-----**Articolo 46) Esercizi Associativi**-----

46.1. L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.-----

46.2. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

-----**Articolo 47) Bilancio d'esercizio**-----
47.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

-----**Articolo 48) Bilancio sociale**-----
48.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.-----

-----**Articolo 49) Scritture contabili**-----
49.1. L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.-----

-----**Articolo 50) Libri dell'Associazione**-----
50.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:-----

a) il Libro degli Associati;-----
b) il Registro dei Volontari;-----

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies, in cui devono trasciversi anche i verbali redatti per atto pubblico;-----

d) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;-----

e) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;-----

f) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.-----

50.2. Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il Libro degli Associati. Il Registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.-----

50.3. Il Libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblies sono tenuti a cura del

Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.-----

50.4. Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie da essi.-----

50.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.--

50.6. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.--

50.7. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. Gli Associati e i Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.-----

-----Titolo VI - Estinzione e scioglimento-----

-----Articolo 51) Devoluzione del patrimonio-----

51.1. In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.-----

-----Titolo VII - Arbitrato-----

-----Articolo 52) Clausola compromissoria-----

52.1. Qualunque controversia insorga tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, tra gli Organi dell'Associazione, tra i membri degli Organi dell'Associazione, gli Associati e l'Associazione in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.-----

52.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Milano.-----

52.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.-----

52.4. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.-----
Como, lì 15 (quindici) luglio 2022 (duemilaventidue)-----

F.TO BRENNA FAUSTO-----

F.TO CHRISTIAN NESSI NOTAIO-----

E' copia conforme all'originale nei miei atti in carta libera
ad uso consentito dalla legge.
Consta di ventisei facciate debitamente firmate.
Como, 11 20 luglio 2022

Mr

